Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 334

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno

13 ottobre 2020

Sommario

II *Atti non legislativi*

REGOLAMENTI

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1469 della Commissione, del 6 ottobre 2020, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Malostonska kamenica» (DOP)]** 1

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese** [1] 2

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1471 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che fissa, per l'esercizio contabile 2021 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze** 22

[1] Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1469 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2020

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Malostonska kamenica» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ([1]), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Malostonska kamenica» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]).

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Malostonska kamenica» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Malostonska kamenica» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ([3]).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2020

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

([1]) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
([2]) GU C 204 del 18.6.2020, pag. 29.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1470 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2020

relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) Per le tematiche dettagliate elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri compilano i dati pertinenti a ciascuna tematica dettagliata. La Commissione dovrebbe specificare ulteriormente le classificazioni (compresi gli elenchi di prodotti, paesi e territori, nonché della natura della transazione) e le disaggregazioni.

(2) La codifica alfabetica dei paesi e territori dovrebbe basarsi sulla vigente norma ISO 3166 alpha 2, nella misura in cui essa è compatibile con la legislazione e con i bisogni statistici dell'Unione.

(3) La disaggregazione geografica delle statistiche europee sulle imprese diverse dalle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni può essere meno dettagliata e presentare piccole differenze rispetto alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni.

(4) Poiché il regolamento (UE) 2019/2152 abroga il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Cosngilio ([2]), il presente regolamento dovrebbe sostituire il regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione ([3]).

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni valida dal 1º gennaio 2021 figura nell'allegato I.

Articolo 2

Le disaggregazioni geografiche richieste per le statistiche europee sulle imprese diverse dalle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni figurano nell'allegato II.

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 1106/2012 è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2021.

([1]) Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1).

([2]) Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

([3]) Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

NOMENCLATURA DEI PAESI E TERRITORI PER LE STATISTICHE EUROPEE SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI DI BENI

(Versione valida dal 1º gennaio 2021)

Codice	Designazione	Descrizione
AD	Andorra	
AE	Emirati arabi uniti	Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujayrah, Ras al Khaimah, Sharjah e Umm al Qaiwain
AF	Afghanistan	
AG	Antigua e Barbuda	
AI	Anguilla	
AL	Albania	
AM	Armenia	
AO	Angola	Compresa Cabinda
AQ	Antartide	Territori a sud del 60° di latitudine sud, escluse Terre australi e antartiche francesi (TF), Isola di Bouvet (BV) e Georgia del sud e Sandwich australi (GS)
AR	Argentina	
AS	Samoa americane	
AT	Austria	
AU	Australia	
AW	Aruba	
AZ	Azerbaigian	
BA	Bosnia-Erzegovina	
BB	Barbados	
BD	Bangladesh	
BE	Belgio	
BF	Burkina Faso	
BG	Bulgaria	
BH	Bahrein	
BI	Burundi	
BJ	Benin	
BL	Saint-Barthélemy	
BM	Bermuda	
BN	Sultanato del Brunei Darussalam	Denominazione corrente: Brunei
BO	Stato plurinazionale di Bolivia	Denominazione corrente: Bolivia
BQ	Bonaire, Sint Eustatius e Saba	

BR	Brasile	
BS	Bahamas	
BT	Bhutan	
BV	Isola di Bouvet	
BW	Botswana	
BY	Bielorussia	
BZ	Belize	
CA	Canada	
CC	Isole Cocos (Keeling)	
CD	Repubblica democratica del Congo	Ex Zaire
CF	Repubblica centrafricana	
CG	Congo	
CH	Svizzera	Compreso il territorio tedesco di Büsingen
CI	Costa d'Avorio	
CK	Isole Cook	
CL	Cile	
CM	Camerun	
CN	Cina	
CO	Colombia	
CR	Costa Rica	
CU	Cuba	
CV	Cabo Verde	
CW	Curaçao	
CX	Isola Christmas	
CY	Cipro	
CZ	Cechia	
DE	Germania	Compresa l'Isola di Helgoland; escluso il territorio di Büsingen
DJ	Gibuti	
DK	Danimarca	
DM	Dominica	
DO	Repubblica dominicana	
DZ	Algeria	
EC	Ecuador	Comprese le Isole Galápagos
EE	Estonia	
EG	Egitto	
EH	Sahara occidentale	
ER	Eritrea	

ES	Spagna	Comprese le Isole Baleari e le Isole Canarie; escluse Ceuta (XC) e Melilla (XL)
ET	Etiopia	
FI	Finlandia	Comprese le Isole Åland
FJ	Figi	
FK	Isole Falkland	
FM	Stati federati di Micronesia	Chuuk, Kosrae, Pohnpei e Yap
FO	Isole Fær Øer	
FR	Francia	Compresi Monaco, i dipartimenti francesi d'oltremare (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte e Riunione) e la parte settentrionale francese dell'isola di Saint-Martin
GA	Gabon	
GB	Regno Unito	Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Isole del Canale e Isola di Man
GD	Grenada	Comprese le Grenadine meridionali
GE	Georgia	
GH	Ghana	
GI	Gibilterra	
GL	Groenlandia	
GM	Gambia	
GN	Guinea	
GQ	Guinea equatoriale	
GR	Grecia	
GS	Georgia del sud e Sandwich australi	
GT	Guatemala	
GU	Guam	
GW	Guinea-Bissau	
GY	Guyana	
HK	Hong Kong	Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
HM	Isole Heard e McDonald	
HN	Honduras	Comprese le Isole del Cigno
HR	Croazia	
HT	Haiti	
HU	Ungheria	
ID	Indonesia	
IE	Irlanda	
IL	Israele	
IN	India	

IO	Territorio britannico dell'Oceano Indiano	Arcipelago delle Chagos
IQ	Iraq	
IR	Repubblica islamica dell'Iran	
IS	Islanda	
IT	Italia	Compresi Livigno e il comune di Campione d'Italia
JM	Giamaica	
JO	Giordania	
JP	Giappone	
KE	Kenya	
KG	Kirghizistan	
KH	Cambogia	
KI	Kiribati	
KM	Comore	Anjouan, Grande Comore e Mohéli
KN	Saint Kitts e Nevis	
KP	Repubblica popolare democratica di Corea	Denominazione corrente: Corea del Nord
KR	Repubblica di Corea	Denominazione corrente: Corea del Sud
KW	Kuwait	
KY	Isole Cayman	
KZ	Kazakhstan	
LA	Repubblica democratica popolare del Laos	Denominazione corrente: Laos
LB	Libano	
LC	Santa Lucia	
LI	Liechtenstein	
LK	Sri Lanka	
LR	Liberia	
LS	Lesotho	
LT	Lituania	
LU	Lussemburgo	
LV	Lettonia	
LY	Libia	
MA	Marocco	
MD	Repubblica di Moldova	
ME	Montenegro	
MG	Madagascar	
MH	Isole Marshall	
MK	Macedonia del Nord	
ML	Mali	

MM	Myanmar/Birmania	Denominazione corrente: Birmania
MN	Mongolia	
MO	Macao	Regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese
MP	Isole Marianne settentrionali	
MR	Mauritania	
MS	Monserrat	
MT	Malta	Comprese Gozo e Comino
MU	Maurizio	Isola Maurizio, Isola di Rodrigues, Isole Agalega e Cargados Carajos (Saint Brandon)
MV	Maldive	
MW	Malawi	
MX	Messico	
MY	Malaysia	Malaysia peninsulare e Malaysia orientale (Labuan, Sabah e Sarawak)
MZ	Mozambico	
NA	Namibia	
NC	Nuova Caledonia	Comprese le Isole della Lealtà (Lifou, Maré e Ouvéa)
NE	Niger	
NF	Isola Norfolk	
NG	Nigeria	
NI	Nicaragua	Comprese le Isole del Mais
NL	Paesi Bassi	
NO	Norvegia	Comprese le Isole Svalbard e Jan Mayen
NP	Nepal	
NR	Nauru	
NU	Niue	
NZ	Nuova Zelanda	Esclusa la Dipendenza di Ross (Antartide)
OM	Oman	
PA	Panama	Compresa l'ex Zona del Canale
PE	Perù	
PF	Polinesia francese	Isole Marchesi, Isole della Società (compresa Tahiti), Isole Tuamotu, Isole Gambier e Isole Australi
PG	Papua Nuova Guinea	Parte orientale della Nuova Guinea; Arcipelago di Bismarck (comprese Nuova Britannia, Nuova Irlanda, Lavongai o Nuova Hannover e le Isole dell'Ammiragliato); Isole Salomone settentrionali (Bougainville e Buka); Isole Trobriand, Isola Woodlark; Isole d'Entrecasteaux e Arcipelago della Louisiade
PH	Filippine	
PK	Pakistan	
PL	Polonia	
PM	Saint Pierre e Miquelon	

PN	Isole Pitcairn	Comprese le Isole Ducie, Henderson e Oeno
PS	Territorio palestinese occupato	Cisgiordania (compresa Gerusalemme est) e Striscia di Gaza
PT	Portogallo	Comprese le Azzorre e Madera
PW	Palau	
PY	Paraguay	
QA	Qatar	
RO	Romania	
RU	Federazione russa	Denominazione corrente: Russia
RW	Ruanda	
SA	Arabia Saudita	
SB	Isole Salomone	
SC	Seychelles	Mahé, Praslin, La Digue, Frégate e Silhouette; Isole Amirante (comprese Desroches, Alphonse, Platte e Coëtivy); Isole Farquhar (compresa Providence); Isole Aldabra e Isole Cosmoledo
SD	Sudan	
SE	Svezia	
SG	Singapore	
SH	Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha	
SI	Slovenia	
SK	Slovacchia	
SL	Sierra Leone	
SM	San Marino	
SN	Senegal	
SO	Somalia	
SR	Suriname	
SS	Sud Sudan	
ST	Sao Tomé e Principe	
SV	El Salvador	
SX	Sint Maarten (appartenente ai Paesi Bassi)	Parte meridionale dell'isola; la parte settentrionale (Saint-Martin) è francese
SY	Repubblica araba siriana	Denominazione corrente: Siria
SZ	Eswatini	Ex Swaziland
TC	Isole Turks e Caicos	
TD	Ciad	
TF	Terre australi e antartiche francesi	Comprese le Isole Kerguelen, l'Isola Amsterdam, l'Isola Saint-Paul, le Isole Crozet e le Isole francesi dell'Oceano indiano (Bassas da India, Europa, Glorioso, Juan de Nova e Tromelin)
TG	Togo	
TH	Thailandia	

TJ	Tagikistan	
TK	Tokelau	
TL	Timor Leste	
TM	Turkmenistan	
TN	Tunisia	
TO	Tonga	
TR	Turchia	
TT	Trinidad e Tobago	
TV	Tuvalu	
TW	Taiwan	Territorio doganale distinto di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu
TZ	Repubblica unita della Tanzania	Isola di Pemba, Isola di Zanzibar e Tanganica
UA	Ucraina	
UG	Uganda	
UM	Isole minori periferiche degli Stati Uniti	Compresi l'Isola Baker, l'Isola Howland, l'Isola Jarvis, l'Atollo Johnston, lo Scoglio Kingman, le Isole Midway, l'Isola Navassa, l'Atollo Palmyra e l'Isola Wake
US	Stati Uniti	Compreso Portorico
UY	Uruguay	
UZ	Uzbekistan	
VA	Santa Sede	Stato della Città del Vaticano
VC	Saint Vincent e Grenadine	
VE	Repubblica bolivariana del Venezuela	Denominazione corrente: Venezuela
VG	Isole Vergini britanniche	
VI	Isole Vergini americane	
VN	Vietnam	
VU	Vanuatu	
WF	Wallis e Futuna	Compresa l'Isola Alofi
WS	Samoa	Ex Samoa occidentali
XC	Ceuta	
XK	Kosovo	Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
XL	Melilla	Comprese le dipendenze Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas e isole Chafarinas
XS	Serbia	
YE	Yemen	Ex Yemen del Nord e Yemen del Sud
ZA	Sud Africa	
ZM	Zambia	
ZW	Zimbabwe	

VARIE

Codice	Designazione	Descrizione
EU	Unione europea	Codice riservato, nell'ambito degli scambi extra Unione, per la dichiarazione di origine delle merci conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione. Codice da non utilizzarsi a fini statistici.
XI	Regno Unito (Irlanda del Nord)	Codice da utilizzare se occorre distinguere il Regno Unito (nei confronti dell'Irlanda del Nord) conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione.
XU	Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord)	Codice da utilizzare se occorre distinguere il Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord) conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione.
QP	Alto mare	Settore marittimo al di fuori delle acque territoriali.
QQ	Provviste e dotazioni di bordo	Codice per le consegne a navi e aeromobili.
oppure		
QR	Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi intra Unione	Codice per le consegne a navi e aeromobili.
QS	Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi extra Unione	Codice per le consegne a navi e aeromobili.
QU	Paesi e territori non specificati	
oppure		
QV	Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi intra Unione	
QW	Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi extra Unione	
QX	Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari	
oppure		
QY	Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi intra Unione	
QZ	Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi extra Unione	

ALLEGATO II

DISAGGREGAZIONI GEOGRAFICHE PER LE STATISTICHE EUROPEE SULLE IMPRESE DIVERSE DA QUELLE SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI DI BENI

	Livello GEO 1	Livello GEO 2	Livello GEO 3	Livello GEO 4	Livello GEO 5	Livello GEO 6
	Imprese a controllo estero	Imprese all'estero con controllante ultimo unità istituzionali del paese dichiarante	Imprese a controllo estero e imprese all'estero con controllante ultimo unità istituzionali del paese dichiarante	Scambi internazionali di servizi	Scambi internazionali di servizi	Scambi internazionali di servizi
RESTO DEL MONDO	x	x	x	x	x	x
EUROPA					x	x
Belgio	x	x	x		x	x
Bulgaria	x	x	x	x	x	x
Cechia	x	x	x	x	x	x
Danimarca	x	x	x	x	x	x
Germania	x	x	x		x	x
Estonia	x	x	x		x	x
Irlanda	x	x	x		x	x
Grecia	x	x	x		x	x
Spagna comprese Ceuta e Melilla	x	x	x		x	x
Francia compresi Mayotte, Saint Pierre e Miquelon e Saint-Barthélemy	x	x	x		x	x
Croazia	x	x	x	x	x	x
Italia	x	x	x		x	x
Cipro	x	x	x		x	x
Lettonia	x	x	x		x	x
Lituania	x	x	x		x	x
Lussemburgo	x	x	x		x	x
Ungheria	x	x	x	x	x	x
Malta	x	x	x		x	x
Paesi Bassi	x	x	x		x	x

Austria	x	x	x		x	x
Polonia	x	x	x	x	x	x
Portogallo	x	x	x		x	x
Romania	x	x	x	x	x	x
Slovenia	x	x	x		x	x
Slovacchia	x	x	x		x	x
Finlandia	x	x	x		x	x
Svezia	x	x	x	x	x	x
Islanda	x	x	x		x	x
Liechtenstein	x	x	x		x	x
Norvegia	x	x	x		x	x
Svizzera	x	x	x	x	x	x
ALTRI PAESI EUROPEI (esclusi Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)					x	x
Albania			x			x
Andorra			x			x
Bielorussia			x			x
Bosnia-Erzegovina			x			x
Isole Fær Øer			x			x
Gibilterra			x			x
Guernsey			x			x
Santa Sede			x			x
Isola di Man			x			x
Jersey			x			x
Macedonia del Nord			x			x
Repubblica di Moldova			x			x
Montenegro			x			x
Federazione russa	x	x	x	x	x	x
Serbia			x			x
San Marino			x			x
Turchia	x	x	x		x	x
Ucraina			x			x

Regno Unito escluse le Isole del Canale e l'Isola di Man	x	x	x	x	x	x
AFRICA					x	x
AFRICA SETTENTRIONALE					x	x
Algeria			x			x
Egitto		x	x		x	x
Libia			x			x
Marocco		x	x		x	x
Tunisia			x			x
ALTRI PAESI DELL'AFRICA					x	x
Angola			x			x
Benin			x			x
Botswana			x			x
Territorio britannico dell'Oceano Indiano			x			x
Burkina Faso			x			x
Burundi			x			x
Camerun			x			x
Cabo Verde			x			x
Repubblica centrafricana			x			x
Ciad			x			x
Comore			x			x
Congo			x			x
Costa d'Avorio			x			x
Repubblica democratica del Congo			x			x
Gibuti			x			x
Guinea equatoriale			x			x
Eritrea			x			x
Eswatini			x			x
Etiopia			x			x
Gabon			x			x
Gambia			x			x

Ghana			x			x
Guinea			x			x
Guinea-Bissau			x			x
Kenya			x			x
Lesotho			x			x
Liberia			x			x
Madagascar			x			x
Malawi			x			x
Mali			x			x
Mauritania			x			x
Maurizio			x			x
Mozambico			x			x
Namibia			x			x
Niger			x			x
Nigeria		x	x		x	x
Sud Africa		x	x		x	x
Ruanda			x			x
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha			x			x
Sao Tomé e Principe			x			x
Senegal			x			x
Seychelles			x			x
Sierra Leone			x			x
Somalia			x			x
Sudan			x			x
Sud Sudan			x			x
Repubblica unita della Tanzania			x			x
Togo			x			x
Uganda			x			x
Zambia			x			x
Zimbabwe			x			x
AMERICA					x	x
PAESI DELL'AMERICA SETTENTRIONALE					x	x

Canada	x	x	x	x	x	x
Groenlandia			x			x
Stati Uniti	x	x	x	x	x	x
PAESI DELL'AMERICA CENTRALE					x	x
Anguilla			x			x
Antigua e Barbuda			x			x
Aruba			x			x
Bahamas			x			x
Barbados			x			x
Belize			x			x
Bermuda			x			x
Bonaire, Sint Eustatius e Saba			x			x
Isole Vergini britanniche			x			x
Isole Cayman			x			x
Costa Rica			x			x
Cuba			x			x
Curaçao			x			x
Dominica			x			x
Repubblica dominicana			x			x
El Salvador			x			x
Grenada			x			x
Guatemala			x			x
Haiti			x			x
Honduras			x			x
Giamaica			x			x
Messico		x	x		x	x
Monserrat			x			x
Nicaragua			x			x
Panama			x			x
Saint Kitts e Nevis			x			x

Santa Lucia			x			x
Sint Maarten (appartenente ai Paesi Bassi)			x			x
Saint Vincent e Grenadine			x			x
Trinidad e Tobago			x			x
Isole Turks e Caicos			x			x
Isole Vergini americane			x			x
PAESI DELL'AMERICA MERIDIONALE					x	x
Argentina		x	x		x	x
Bolivia			x			x
Brasile		x	x	x	x	x
Cile		x	x		x	x
Colombia			x			x
Ecuador			x			x
Isole Falkland			x			x
Guyana			x			x
Paraguay			x			x
Perù			x			x
Suriname			x			x
Uruguay		x	x		x	x
Venezuela		x	x		x	x
ASIA					x	x
PAESI DEL VICINO E MEDIO ORIENTE					x	x
STATI DEL GOLFO					x	x
Bahrein			x			x
Iraq			x			x
Kuwait			x			x
Oman			x			x
Qatar			x			x
Arabia Saudita			x			x

Emirati arabi uniti			x			x
Yemen			x			x
ALTRI PAESI DEL VICINO E MEDIO ORIENTE					x	x
Armenia			x			x
Azerbaigian			x			x
Georgia			x			x
Israele	x	x	x			x
Giordania			x			x
Libano			x			x
Territorio palestinese occupato			x			x
Repubblica araba siriana			x			x
ALTRI PAESI DELL'ASIA					x	x
Afghanistan			x			x
Bangladesh			x			x
Bhutan			x			x
Sultanato del Brunei Darussalam			x			x
Myanmar/Birmania			x			x
Cambogia			x			x
Cina	x	x	x	x	x	x
Hong Kong	x	x	x	x	x	x
India		x	x	x	x	x
Indonesia		x	x		x	x
Repubblica islamica dell'Iran			x			x
Giappone	x	x	x	x	x	x
Kazakhstan			x			x
Kirghizistan			x			x
Repubblica democratica popolare del Laos			x			x
Macao			x			x
Malaysia		x	x		x	x

Maldive			x			x
Mongolia			x			x
Nepal			x			x
Repubblica popolare democratica di Corea			x			x
Pakistan			x			x
Filippine		x	x		x	x
Singapore		x	x		x	x
Corea del Sud		x	x		x	x
Sri Lanka			x			x
Taiwan		x	x		x	x
Tagikistan			x			x
Thailandia		x	x		x	x
Timor Leste			x			x
Turkmenistan			x			x
Uzbekistan			x			x
Vietnam			x			x
OCEANIA E REGIONI POLARI					x	x
Samoa americane			x			x
Guam			x			x
Isole minori periferiche degli Stati Uniti			x			x
Australia	x	x	x		x	x
Isole Cocos (Keeling)			x			x
Isola Christmas			x			x
Isole Heard e McDonald			x			x
Isola Norfolk			x			x
Figi			x			x
Polinesia francese			x			x
Kiribati			x			x
Isole Marshall			x			x

Stati federati di Micronesia			x			x
Nauru			x			x
Nuova Caledonia			x			x
Nuova Zelanda	x	x	x		x	x
Isole Cook			x			x
Niue			x			x
Tokelau			x			x
Isole Marianne settentrionali			x			x
Palau			x			x
Papua Nuova Guinea			x			x
Isole Pitcairn			x			x
Antartide			x			x
Isola di Bouvet			x			x
Georgia del sud e Sandwich australi			x			x
Terre australi e antartiche francesi			x			x
Isole Salomone			x			x
Tonga			x			x
Tuvalu			x			x
Vanuatu			x			x
Samoa			x			x
Wallis e Futuna			x			x
INTRA UNIONE	x	x	x	x	x	x
EXTRA UNIONE	x	x	x	x	x	x
Intra area euro				x	x	x
Extra area euro				x	x	x
Istituzioni dell'Unione (esclusa la BCE)				x	x	x

Banca europea per gli investimenti				x	x	x
Banca centrale europea (BCE)					x	x
INTRA UNIONE NON ATTRIBUITI					x	x
Controllo equamente condiviso delle UCI di più di uno Stato membro	x	x	x			
EXTRA UNIONE NON ATTRIBUITI	x	x	x		x	x
Centri finanziari offshore	x	x	x	x	x	x
Organizzazioni internazionali (escluse le istituzioni dell'Unione)				x	x	x
Fondo monetario internazionale (FMI)				x	x	x

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1471 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2020

che fissa, per l'esercizio contabile 2021 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ([1]), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 4,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione ([2]) prevede che le spese finanziarie relative alle risorse mobilizzate dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti siano determinate secondo le modalità di calcolo definite nell'allegato I di tale regolamento.

(2) Ai sensi dell'allegato I, punto I.1, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il calcolo dell'importo delle spese finanziarie in questione è effettuato sulla base di un tasso di interesse uniforme per l'Unione fissato dalla Commissione all'inizio di ciascun esercizio contabile. Detto tasso di interesse corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di 3 e di 12 mesi praticati nel periodo di riferimento di 6 mesi stabilito dalla Commissione, precedente la comunicazione degli Stati membri di cui al suddetto allegato, punto I.2, primo capoverso, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi.

(3) A norma dell'allegato I, punto I.2, primo capoverso, del regolamento (UE) n. 906/2014, per determinare i tassi di interesse applicabili in un dato esercizio contabile gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, su sua richiesta, il tasso di interesse medio da essi realmente sostenuto nel corso del periodo di riferimento di cui al punto I.1 di detto allegato entro il termine specificato nella richiesta.

(4) Inoltre, a norma dell'allegato I, punto I.2, secondo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine di cui al primo capoverso dello stesso punto, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro deve essere considerato pari a 0 %. Se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico nel periodo di riferimento, la Commissione deve fissare tale tasso in base al terzo capoverso del medesimo punto.

(5) A norma dell'allegato I, punto I.3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il tasso di interesse determinato in applicazione del disposto del punto I.2 di tale allegato va confrontato con il tasso di interesse uniforme fissato in applicazione del disposto del relativo punto I.1. Il tasso di interesse applicabile a ciascuno Stato membro deve essere il valore più basso tra i suddetti due tassi di interesse. Tuttavia, tassi di interesse negativi non possono essere presi in considerazione per il rimborso delle spese degli Stati membri.

(6) È opportuno fissare i tassi di interesse da applicare per l'esercizio contabile 2021 del FEAGA tenendo conto di questi diversi fattori.

(7) Al fine di evitare un vuoto giuridico per quanto riguarda il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi, è opportuno che il nuovo tasso si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1º ottobre 2020,

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

([2]) Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti all'intervento, imputabili all'esercizio contabile 2021 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, definiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono fissati a 0 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º ottobre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2020

Per la Commissione
Il president
Ursula VON DER LEYEN

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT